



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 85 del 9 novembre 2023

Oggetto: Piani di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del territorio dei bacini regionali liguri. "PAI Ambito 18 - Ghiararo (SP)" - Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale relativa all'aggiornamento della carta della suscettività al dissesto per all'adeguamento delle classi speciali alla normativa di piano, nei comuni di Levanto, Deiva Marina, Framura e Bonassola (SP), ai fini dell'avvio della fase di pubblicità ed adozione delle relative misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva. Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. 152/2006

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le*





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell’Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità e (...) curi l’attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;*

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell’Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed in particolare l’art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità”, nonché “assicura l’unicità di indirizzo tecnico-amministrativo” e “sovrintende all’attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell’Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali”*, e l’art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *“Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1”* e al comma 4-ter che *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”*;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

RICHIAMATA la delibera n. 28 del 21 dicembre 2022 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) avente ad oggetto *“Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e relative misure di salvaguardia. Adozione ai sensi degli articoli 63 c. 6 lettera d), 65 c. 7, 66, 67 e 68 del d. lgs. n. 152/2006”*, e il successivo comunicato di avvenuta adozione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 3 del 04 gennaio 2023;

VISTO in particolare l'art. 3 della citata deliberazione, ai sensi del quale *“Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza: fornisce alle Regioni territorialmente competenti il proprio supporto per il tempestivo avvio della procedura di cui all'art. 68 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, funzionale all'espressione del parere sul progetto di PAI; garantisce il riesame e l'aggiornamento delle mappe di pericolosità del progetto di PAI ai sensi dell'art. 16 della disciplina*





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

di Piano; procede contestualmente al riesame e all'aggiornamento delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti, fino all'adozione del nuovo PAI, sulla base della normativa vigente richiamata in premessa" nonché l'art. 4 della medesima deliberazione che prevede che "Ai fini di garantire l'espletamento delle attività di riesame e aggiornamento di cui all'articolo 3 della presente deliberazione, l'art. 16 della disciplina di Piano richiamato in premessa, è adottato unitamente alle mappe di pericolosità come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed entrerà in vigore con la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale";

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI);

VISTO in particolare il vigente Piano di Bacino "Ambito 18 - Ghiararo";

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo "Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri", finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- il suddetto Accordo è stato successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2021 e con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 sono state definite, ai sensi di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti;
- successivamente, in data 21 febbraio 2022, al fine di continuare a regolamentare le varie attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, relative ai Piani di bacino ex lege 183/1989 emanati dalle sopresse Autorità di bacino e ancora vigenti sul territorio dei bacini liguri, è stato sottoscritto un nuovo accordo, che riporta nell'allegato 1 le modalità e gli indirizzi procedurali per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti nel territorio dei bacini liguri in continuità con quelle concordate in attuazione del precedente accordo;
- il suddetto Accordo è stato al momento prorogato, d'intesa con la regione Liguria, fino alla data del 31 dicembre 2023;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTA la relazione istruttoria corredata degli stralci cartografici contenenti la proposta di variante non sostanziale relativa all'aggiornamento della carta della suscettività al dissesto del Piano di Bacino "Ambito 18 - Ghiararo (SP)" per l'adeguamento delle classi speciali alla normativa di piano nei comuni di Levanto, Deiva Marina, Framura, Bonassola, nella provincia della Spezia (SP), trasmessa con nota della Regione Liguria prot. 0359712 del 27.04.2023, agli atti di questa Autorità al prot. 3528 del 28.04.2023 in adempimento a quanto previsto dal punto A.5 dell'allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21.02.2022;

DATO ATTO che dalla suddetta relazione istruttoria risulta necessario aggiornare la "Carta della suscettività al dissesto" del Piano di Bacino Ambito 18 - Ghiararo (SP) nella definizione e nell'aggiornamento della perimetrazione delle aree classificate "Speciali: cave, discariche e grossi riporti", con l'adeguamento al Piano Territoriale delle Attività di Cava per le cave in esercizio e con la definizione delle classi di suscettività al dissesto per quelle dismesse; risulta altresì necessario l'adeguamento dell'art. 16-bis della normativa dello stesso piano;

DATO, ALTRESI', ATTO che nella seduta del 24 ottobre 2023 la Conferenza Operativa ha espresso parere favorevole sulla proposta di variante in oggetto ai sensi del comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la regione Liguria ha rappresentato la necessità di adottare specifiche misure di salvaguardia quale adeguato regime transitorio, in quanto la proposta stessa riguarda territori non precedentemente vincolati e che la Conferenza Operativa ha espresso parere favorevole anche sull'adozione delle misure di salvaguardia ai sensi del comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che tale proposta di variante è rappresentata dagli stralci cartografici relativi alla "Carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- di prendere atto, ai sensi del punto A.6 dell'Allegato 1 dell'Accordo sottoscritto in data 21.02.2022, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di Bacino "Ambito 18 - Ghiararo (SP)", consistente nell'aggiornamento della carta della suscettività al dissesto relativamente all'adeguamento delle classi speciali alla normativa di Piano nei comuni di Levanto, Deiva Marina, Framura, Bonassola in provincia della Spezia (SP), e risultante dagli stralci cartografici relativi alla "Carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;
- di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa in data 24 ottobre 2023 sulla proposta di variante nonché sulla proposta di adozione delle misure di salvaguardia;
- di adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del d.lgs. 152/2006 e sulla base del parere





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

favorevole della Conferenza Operativa 24 ottobre 2023, sulle aree oggetto del presente decreto, quali misure di salvaguardia, le disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante adottata, quale adeguato regime transitorio, in quanto la proposta di variante riguarda aree non precedentemente vincolate e/o territori con livello di pericolosità inferiore, in attuazione di quanto previsto al punto A.6 dell'allegato 1 al citato accordo sottoscritto in data 21/02/2022. Tali misure di salvaguardia entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso relativo al decreto del Segretario Generale e resteranno vigenti fino all'entrata in vigore definitiva della variante in adozione e comunque non oltre tre anni;

- di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di Ente avvalso, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.6 dell'Allegato 1 al citato accordo 2022 e delle attività di pubblicazione previste al punto A.7 del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO CHE, nelle more dell'adozione definitiva del progetto di Piano stralcio Assetto idrogeologico (PAI Dissesti) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, con riferimento ai bacini regionali liguri, l'Autorità è impegnata a definire di concerto con gli uffici della regione Liguria le modalità e i criteri ai fini della integrazione delle informazioni sui dissesti derivanti dai PAI vigenti nella banca dati geografica geomorfologica elaborata dall'Autorità, che costituirà a regime il quadro conoscitivo di riferimento per la definizione delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica;

RITENUTO, QUINDI, OPPORTUNO rinviare il riesame e l'aggiornamento delle mappe di pericolosità da dissesti del progetto di Piano stralcio Assetto idrogeologico (PAI Dissesti) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 16 della disciplina di Piano, al momento in cui siano state compiutamente definite le modalità e i criteri ai fini della integrazione delle informazioni sui dissesti derivanti dai PAI vigenti nella banca dati richiamata al punto sopra, al fine di garantire comunque l'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale, nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del nuovo Piano;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 24 ottobre 2023, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico "Ambito 18 - Ghiararo (SP)" consistente nell'aggiornamento della carta della suscettività al dissesto relativamente all'adeguamento delle classi speciali alla normativa di Piano nei comuni di Levanto, Deiva Marina, Framura, Bonassola in provincia della Spezia (SP), risultante dagli stralci





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale


cartografici relativi alla *"Carta della suscettività al dissesto"* del PAI vigente e della proposta di modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del d.lgs. 152/2006 e sulla base del parere favorevole della Conferenza Operativa del 24 ottobre 2023, quali misure di salvaguardia, le disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante adottata, quale adeguato regime transitorio, in quanto la proposta di variante riguarda aree non precedentemente vincolate e/o territori con livello di pericolosità inferiore, in attuazione di quanto previsto al punto A.6 dell'allegato 1 al citato accordo sottoscritto in data 21.02.2022. Tali misure di salvaguardia entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso relativo al decreto del Segretario Generale e resteranno vigenti fino all'entrata in vigore definitiva della variante in adozione e comunque non, oltre a tre anni;
3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di Ente avvalso, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.6 dell'Allegato 1 al citato accordo 2022 e delle attività di pubblicazione previste al punto A.7 del medesimo allegato 1.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci




Quadro d'Unione degli stralci.




1 – Comune di Levanto – loc. Monte Rossola

Stralcio Suscettività al dissesto vigente




Stralcio Suscettività al dissesto modificata




2 – Comune di Levanto – loc. Ponte delle Streghe

Stralcio Suscettività al dissesto vigente




Stralcio Suscettività al dissesto modificata




3 – Comune di Levanto – loc. Ponte delle Streghe

Stralcio Suscettività al dissesto vigente




Stralcio Suscettività al dissesto modificata




7 – Comune di Bonassola – loc. Fosso Moggia

Stralcio Suscettività al dissesto vigente




Stralcio Suscettività al dissesto modificata




8 – Comune di Bonassola – loc. Poggio delle Gronde

Stralcio Suscettività al dissesto vigente




Stralcio Suscettività al dissesto modificata




9 – Comune di Bonassola – loc. Rossola

Stralcio Suscettività al dissesto vigente



Stralcio Suscettività al dissesto modificata



Stralcio della Normativa di Piano: riquadrato in rosso il comma 8 dell'Art. 16 bis da eliminare

Normativa vigente

[... omississ...]

Art 16 bis Aree speciali

[... omississ...]

7. Nei casi in cui nell'area ricadano aree classificate P_{g4} e P_{g3a}, che necessitino di interventi di sistemazione preventivi e funzionali alla realizzazione degli interventi previsti, può essere applicata la procedura prevista al comma 3 del presente articolo per la riclassificazione di tali aree.

8. Nelle more della definizione della Aree speciali ai sensi dell'art.12 c.2 lett.c), sulle aree di cui alla lettera d) dello stesso comma, indicate in cartografia (in colore grigio) come:"cave e discariche e grossi riporti", si applica il seguente regime normativo:

- a. nel caso di cave attive e discariche in esercizio le disposizioni dei rispettivi piani di settore;
- b. negli altri casi, previa verifica dell'Ufficio regionale competente sull'effettivo grado di suscettività al dissesto, la corrispondente disciplina di cui all'art. 16, nonché dei commi da 3 a 7 del presente articolo.

[... omississ...]

Normativa modificata

[... omississ...]

Art 16 bis Aree speciali

[... omississ...]

7. Nei casi in cui nell'area ricadano aree classificate P_{g4} e P_{g3a}, che necessitino di interventi di sistemazione preventivi e funzionali alla realizzazione degli interventi previsti, può essere applicata la procedura prevista al comma 3 del presente articolo per la riclassificazione di tali aree.

[... omississ...]

